



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Portoferraio

Piazzale della Linguella, 4 – 57037 Portoferraio (LI)
Pec cp-portoferraio@pec.mit.gov.it - Tel. 0565914000

ORDINANZA n. 61 / 2023

Regolamentazione operazioni di alaggio e varo

Il Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio:

- VISTA** la L. 28 gennaio 1994, n. 84 recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;
- VISTI** il D.lgs. n. 112/98, il D.lgs. n. 96/99 e la L. n. 88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo;
- VISTO** il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, che individua nell’Azienda Sanitaria Locale, l’organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale, prevedendo a tal fine l’azione in coordinamento con le autorità indicate nell’art. 23 del D.lgs. n. 626/94;
- VISTO** l’art. 13 D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che individua nell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità Marittime e portuali;
- VISTA** la L. 6 giugno 1974, n. 298 *“Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada”*;
- CONSIDERATO** che l’Autorità Marittima nell’attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTA** la Circolare n. 41 datata 17/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti avente per oggetto: *“Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione”*, con la quale si ribadisce che la competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione all’interno dei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale ed in genere nell’ambito del demanio marittimo non è più di competenza statale stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l’azione di vigilanza dell’Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 101/2017 in data 12.12.2017, con la quale sono state disciplinate le attività sottoposte ad iscrizione nel registro previsto dall’art. 68, co. 2 cod. nav. tenuto presso il Compartimento Marittimo di Portoferraio;
- CONSIDERATO** che nel Compartimento Marittimo di Portoferraio vengono svolte su aree portuali libere all’uso pubblico operazioni per conto proprio o conto terzi di alaggio e varo natanti ed imbarcazioni da traffico, pesca e diporto;

RITENUTO necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del Compartimento Marittimo di Portoferraio le citate operazioni al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e della circolazione in ambito portuale ed evitare eventuali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 65, 68, 81, 1174 e 1255 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1

Disciplina

La presente Ordinanza disciplina ai fini della sicurezza ed operatività portuale le operazioni di alaggio e varo effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nel Circondario Marittimo di Portoferraio.

Restano escluse dalla presente disciplina:

- a) i soggetti che effettuano a mano l'alaggio ed il varo di piccoli natanti;
- b) le operazioni di alaggio e varo che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati e/o pubblici in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) le attività di alaggio e varo delle unità appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

Alaggio: l'attività di tirare a secco unità navali a mezzo di strutture fisse e/o mobili.

Varo: l'attività di ricollocare in mare unità navali a mezzo strutture fisse e/o mobili.

Conto proprio: è l'attività svolta da persone fisiche, giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in usufrutto condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente; l'attività non deve essere economicamente prevalente, bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità alate o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti.

Conto terzi: consiste nell'attività professionale di alaggio e varo quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo da parte di imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Art. 3

Prescrizioni generali attività di alaggio e varo

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Portoferraio disciplinate dalla presente Ordinanza potranno essere svolte unicamente presso le apposite strutture dedicate (cantieri navali, scali di alaggio e scivoli) e secondo la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) sono vietate le operazioni di alaggio e varo in ore notturne;
- b) qualora non già specificato nei singoli Regolamenti Portuali le stesse potranno essere effettuate dall'alba al tramonto. Fuori dai suddetti orari, l'esecuzione delle operazioni in parola, è ammessa solo per comprovati ed urgenti motivi, dovuti ad

eventuali avarie o a causa di forza maggiore, previa specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;

- c) la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli ed unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata;
- d) qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà essere comunque immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Autorità Marittima;
- e) lo specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo;
- f) è vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità;
- g) effettuare le operazioni di alaggio/varo in condizioni meteo favorevoli e di buona visibilità;
- h) la sosta in banchina delle unità navali destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'operazione, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- i) porre ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere;
- j) dare inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni, nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività;
- k) evitare di costituire situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni dettate, non solo dal buon senso, che evitino il verificarsi di incidenti;
- l) interrompere immediatamente le operazioni qualora nel corso dell'esecuzione delle stesse dovessero crearsi situazioni di pericolo, anche potenziale, ovvero in presenza di qualsiasi problematica e/o inconveniente che possa pregiudicare l'avvio/completamento delle operazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Sala operativa di questo Ufficio;
- m) deve essere evitata ogni forma di inquinamento marino con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali.

Art. 4

Prescrizioni attività di alaggio e varo di unità a mezzo autogrù

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù sono consentite unicamente presso le apposite strutture dedicate (cantieri navali, scali di alaggio e scivoli).

I soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi dovranno attenersi oltre che alle prescrizioni del precedente articolo anche alle ulteriori seguenti disposizioni:

- a) recintare, con appositi presidi mobili (paletti, coni, birilli o similari), l'area delle operazioni individuata dallo spazio occupato dall'autocarro (comprensivo delle appendici), incluso il raggio d'azione della gru;
- b) apporre, nei pressi dell'area delle operazioni, idonea segnaletica verticale indicante:
 - lavori in corso;
 - pericolo generico;
 - pericolo derivante da carichi sospesi;
- c) movimentare l'unità navale priva di persone a bordo e/o specchi liberi;
- d) assicurare la presenza, durante le operazioni, oltre che dell'operatore addetto alla gru, anche di personale preposto al coordinamento delle operazioni, al fine di scongiurare il transito di persone o mezzi non autorizzati;
- e) avviare le operazioni solo allorché l'area risulti sgombera da materiali, mezzi e/o persone estranee all'attività;

- f) impegnare l'area per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio/varo, con l'espresso divieto di eseguire alcun genere di riparazione, manutenzione o pulizia dell'unità navale;
- g) rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 ***Deroghe***

Nel caso in cui ricorrano presupposti di necessità ed urgenza, nonché quando ritenuto opportuno da parte del Comandante del porto, in via eccezionale e dietro specifica autorizzazione dello stesso, le operazioni tecniche di alaggio e varo potranno essere eseguite in ore diverse da quelle indicate nel precedente articolo 3 e/o presso altra area portuale.

Alle stesse condizioni potrà essere concessa, valutato il profilo della sicurezza della navigazione, l'autorizzazione all'accosto di unità navali nel tratto di banchina destinato allo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di cui al comma precedente.

Art. 6 ***Comunicazione di esercizio dell'attività***

I soggetti giuridici che esercitano le attività di alaggio e varo per conto proprio e/o conto terzi all'interno del Circondario Marittimo di Portoferraio ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione devono presentare alla Autorità competente apposita "*Comunicazione di inizio/prosieguo attività*", attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.

Art. 7 ***Comunicazione preventiva di alaggio e varo***

Per ogni singola operazione di alaggio o varo, deve essere effettuata preventiva comunicazione alla locale Autorità Marittima.

La suddetta comunicazione, inoltrata **con almeno 48 ore di anticipo** anche a mezzo pec o via e-mail deve essere compilata in ogni sua parte.

Le operazioni di alaggio e varo eseguite tramite mezzi dotati di apparecchiature di sollevamento di carichi sospesi, sono consentite unicamente a coloro i quali (ditte individuali e/o società), risultino legittimate, secondo le prescrizioni derivanti dall'Art. 68 del Cod. Nav., all'iscrizione negli appositi Registri tenuti dall'Autorità Competente.

Le formalità di cui al precedente comma non sono obbligatorie per il varo e/o alaggio di unità carrellabili che utilizzano gli scivoli pubblici presenti in ambito portuale, fermo restando l'obbligo di non sostare presso le banchine o comunque in ambito portuale dopo le relative operazioni.

In caso di effettuazione di alaggio/varo con mezzo autogru, nella comunicazione, conforme al modello in Allegato 1, devono essere indicati:

- a) la Ditta esecutrice delle operazioni;
- b) il Responsabile delle operazioni (generalità, qualifica e recapito telefonico).

In caso di effettuazione di alaggio/varo presso gli scivoli di alaggio e varo, nella comunicazione, conforme al modello in Allegato 2, devono essere indicati:

- a) le generalità del soggetto che effettuerà le operazioni e recapito telefonico;
- b) le targhe del veicolo e del carrello.

La comunicazione preventiva deve contenere espressa dichiarazione che manlevi l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o all'ambiente che possa derivare dalle operazioni di alaggio e varo.

In caso di sovrapposizione di operazioni di alaggio e/o varo, la priorità fra le stesse verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle relative comunicazioni.

Art. 8

Disposizioni sanzionatorie

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli, 1161, 1164, 1174, 1231 del Cod. Nav. e dalle norme sanzionatorie stabilite dal Titolo V del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e succ. mod. int., e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e sarà direttamente responsabile dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 9

Disposizioni complementari e finali

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Portoferraio, all'indirizzo <https://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/ordinanze.aspx>.

Portoferraio, 03/08/2023

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Alla Capitaneria di porto di Portoferraio
Ufficio Locale Marittimo di _____
Delegazione di Spiaggia _____

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della _____, con sede in _____ alla via _____, Società censita, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, all'effettuazione delle operazioni di alaggio/varo unità navali nel porto di _____,
---	--

RIFERISCE

B	che, il giorno _____ alle ore _____ saranno effettuate le operazioni di _____ ☐ alaggio ☐ varo
	della seguente unità navale, presso il porto di _____:
C	☐ diporto ☐ pesca professionale
	☐ natante ☐ imbarcazione
D	nome _____ n° d'iscrizione _____ nominativo internazionale _____

	lunghezza _____ pescaggio _____ larghezza _____
	mt. _____ mt. _____ mt. _____

DICHIARA

E	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:
	nome _____ cognome _____

	nato/a a _____ Il _____

	qualifica _____ n° cellulare _____
F	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento in relazione al rapporto tra dislocamento dell'unità navale e la portata della gru; - di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere; - il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato su quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene suoi luoghi di lavoro; - che la ditta è autorizzata ad operare in base alle vigenti disposizioni in materia; - nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 61/2023, in data 03/08/2023;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

(Località)

(data)

Timbro e Firma¹

¹ Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

A	Il/la sottoscritto/a			
	nato/a a		il	
	residente a			
	in via		n.	
	in qualità di	☐ proprietario	☐ armatore	dell'unità sotto descritta

RIFERISCE

B	che, il giorno		alle ore		saranno effettuate le operazioni di
	☐ alaggio		☐ varo		
C	della seguente unità navale, presso il porto di _____ :				
	☐ diporto		☐ pesca professionale		
	☐ natante	☐ imbarcazione			
D	nome		n° d'iscrizione		nominativo internazionale
	lunghezza		pescaggio		larghezza
	mt.		mt.		mt.
E	trasportata a mezzo di carrello targato:		e trainato dalla vettura:		
	casa costruttrice		modello		targa

DICHIARA

F ²	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:		
	nome		cognome
	nato/a a	Il	n° cellulare
G	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature; - di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere; - nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.		

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 61/2023, in data 03/08/2023;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

_____, _____
 (Località) (data)

 Firma³

² Da compilare solo se il soggetto è diverso dal dichiarante. In tal caso, il dichiarante fornirà soltanto il recapito telefonico.

³ Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata